

La Cassazione: non curarsi è un diritto

Nuovo affondo dei giudici: «Ma il malato deve essere informato dei rischi che corre»

MARIA GRAZIA BRUZZONE

Sul diritto del paziente, garantito dalla Costituzione, a rifiutare le cure mediche, la Corte di Cassazione non arretra. Dopo le polemiche non ancora sopite sul caso di Eluana Englaro, si pronuncia su una vicenda assai diversa: il ricorso di un giovane, Mirco G., testimone di Geova, contrario per motivi religiosi alle trasfusioni di sangue. Ma anche in questa circostanza la Suprema Corte ha ribadito che la scelta di non curarsi trova garanzie e tutela nella Costituzione, nel codice di deontologia medica e negli indirizzi del Comitato di bioetica. Pur chiarendo che il dissenso deve essere manifestato in modo «articolato e inequivoco, chiaro e informato»: precisa⁴ zioni che sembrano richiamare la necessità di una legge sul testamento biologico, sulla quale fino ad oggi è mancato un accordo.

La vicenda di Mirco risale al 1990, quando il ragazzo arrivò all'ospedale di Pordenone in condizioni gravissime e in stato di incoscienza. I medici videro il cartellino che portava: «Niente sangue». Ma non lo ritennero un «dissenso informato» sufficiente a impedire che gli venissero portate le cure necessarie. Le trasfusioni di sangue in effetti gli salvarono la vita, ma gli procurarono in seguito un'epatite B. Nonostante i medici si fossero fatti autorizzare dalla procura, il giovane si vide accordato un risarcimento per danno morale ed esistenziale. Ma la Corte d'Appello di Trieste anni do-

po ribaltò il verdetto, dando ragione all'ospedale. E si arrivò alla Cassazione, che ha respinto tre dei quattro punti del paziente, negando il risarcimento ottenuto (ma riammettendolo in parte per via dell'epatite contratta). Pur ribadendo il principio di fondo sul diritto a rifiutare le cure.

Il dissenso però, puntualizza la Corte, «deve essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata». Deve cioè esprimere una «volontà non astrattamente ipotetica, un'intenzione non meramente programmatica, una cognizione dei fatti non soltanto ideologica ma frutto di informazioni specifiche sulla propria situazione sanitaria». Deve essere cioè «attuale» e «non preventivo». In parole povere, il malato o deve avere con sé una dichiarazione articolata dove si specifichi che il rifiuto delle cure vale anche in caso di pericolo di vita. Oppure abbia indicato un suo «rappresentante» che, dimostratosi autorizzato dal paziente, ne faccia presente le volontà ai sanitari.

Si compiace con la sentenza della Corte «che ha ribadito il principio della libertà delle cure per ogni individuo, un principio definito nella nostra Costituzione che non lascia spazio a dubbi interpretativi» il ministro ombra della Salute Ignazio Marino. Mentre secondo l'Ordine dei medici la sentenza, con le sue precisazioni «dimostra che serve una legge ad hoc». Spiega Antonio Panti, presidente dell'Ordine dei medici di Firenze, considerato il padre della deontologia di categoria: «Non vogliamo burocratizzare la morte, ma un documento inequivocabile

permette al medico di agire nel rispetto della volontà del paziente che è un diritto costituzionale. Anche il codice deontologico medico lo riconosce, ma un semplice tesserino con una scritta generica come «niente sangue» non può esprimere legalmente e inequivocabilmente questa scelta».

«Ora si faccia una buona legge sul testamento biologico»

2 domande a
A. Farina Coscioni
presidente radicali

Signora Antonietta Farina Coscioni, che cosa pensa di questa sentenza?

«Ribadisce quanto afferma l'articolo 32 della Costituzione: nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La suprema Corte ne approfitta per una sorta di appello al legislatore, affinché vari una legge sul testamento biologico. Purché sia una buona legge, aggiungo io».

Che requisiti deve avere una legge buona?

«Deve prevedere la nomina di un "fiduciario" che garantisca la conoscenza e il rispetto della volontà della persona. E riconoscere che l'idratazione e l'alimentazione artificiale, quando non rendono reversibile la patologia, possano essere sospese. Chi non le considera cure nega di poterle sospendere».